

4. Le parti interessate possono anche chiedere di essere ascoltate dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

5. Qualunque informazione o domanda di audizione, di questionario o di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure deve essere presentata per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e menzionare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste dal presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e corredate, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, di una versione non riservata recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale Trade
Direzione H
Ufficio: N105 4/92
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22956505

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è solo per uso interno. Esso è protetto, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo anti-dumping).

